



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 128 del 15/06/2026

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAORMINA E L'AZIENDA SPECIALE "TAORMINA SOCIAL CITY" PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" E DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI DENOMINATA CASA DI RIPOSO C. ZUCCARO DI TAORMINA.

L'anno **duemilaventisei** addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore **16,50** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
BEATRICE BRIGUGLIO	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità

tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto “immediatamente esecutivo” ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.



Deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Assessore ai Servizi Sociali

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione tra il Comune di Taormina e l'Azienda Speciale "Taormina Social City" per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale "Fantasia" e della Struttura Residenziale per Anziani denominata: Casa di Riposto C. Zuccaro di Taormina.

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taormina, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, assicura la programmazione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e dei servizi rivolti alla persona, perseguendo finalità di interesse pubblico, tutela delle fasce fragili della popolazione e promozione del benessere della comunità locale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale è stata autorizzata la costituzione dell'Azienda Speciale "Taormina Social City", ente strumentale del Comune ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e patrimoniale, finalizzata alla gestione dei servizi sociali, educativi e socio-assistenziali del territorio;
- l'Amministrazione Comunale ha avviato un processo di riorganizzazione e razionalizzazione della gestione dei servizi alla persona mediante il progressivo affidamento degli stessi all'Azienda Speciale "Taormina Social City", quale modello gestionale orientato all'efficienza, alla qualità dei servizi, alla maggiore flessibilità organizzativa e al miglior utilizzo delle risorse pubbliche;
- il Comune di Taormina è titolare del servizio educativo per la prima infanzia denominato **Asilo Nido Comunale "Fantasia"**, rivolto ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e intende affidarne la gestione all'Azienda Speciale mediante apposita convenzione, da attuarsi attraverso contratto di servizio ai sensi dell'art. 114 del TUEL;
- il Comune di Taormina ha deciso di affidare all'Azienda Speciale "Taormina Social City" la gestione della struttura residenziale per anziani, **Casa di Riposo Comunale Carlo Zuccaro**, con capacità ricettiva fino a n. 60 posti letto, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia socio-assistenziale, attraverso apposita convenzione, giusto verbale di consegna del giorno 01.12.2025 depositato in atti;
- i suddetti schemi di convenzione disciplinano i rapporti tra il Comune di Taormina e l'Azienda Speciale, definendo il quadro generale degli obblighi reciproci, degli standard qualitativi e organizzativi dei servizi, delle modalità di accesso, dei criteri di determinazione delle rette e dei sistemi di controllo e monitoraggio da parte dell'Ente proprietario;

CONSIDERATO CHE:

- l'affidamento della gestione completa dei servizi in favore dell'Azienda Speciale costituisce una scelta organizzativa finalizzata a garantire continuità, efficienza ed elevati standard qualitativi nell'erogazione delle prestazioni sociali ed educative;
- l'Azienda Speciale, in quanto organismo strumentale del Comune, opera nell'ambito degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente;
- risulta necessario procedere all'approvazione degli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, al fine di disciplinare il trasferimento della gestione dei servizi e consentire la successiva sottoscrizione dei contratti di servizio;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento agli articoli 112 e 114 in materia di gestione dei servizi pubblici locali e aziende speciali;
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 relativo all'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni;
- la Legge Regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 concernente il riordino dei servizi e delle attività socioassistenziali;
- il D.P.R.S. 29 giugno 1988 concernente gli standard strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto dell'Azienda Speciale "Taormina Social City";

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Taormina e l'Azienda Speciale "Taormina Social City" per la gestione dell'Asilo Nido Comunale "Fantasia", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra il Comune di Taormina e l'Azienda Speciale "Taormina Social City" per la gestione della Struttura Residenziale per Anziani, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che i rapporti operativi, organizzativi, economici, finanziari, gli obblighi gestionali, gli standard di servizio, i sistemi di monitoraggio e controllo e ogni altro aspetto attuativo saranno regolati mediante specifici contratti di servizio ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D.Lgs. 267/2000;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali – Servizi Sociali e Demografici, l'adozione degli atti conseguenti e necessari alla piena attuazione del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione delle relative convenzioni;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. Sicilia n. 44/1991, stante la necessità di garantire la continuità e la tempestiva organizzazione dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali comunali.

Taormina li 15.06.20206

L'Assessore ai Servizi Sociali

Alessandra Cullurà



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N.30

Proposta per la Giunta Comunale

Area Competente: Area Amministrativa – Affari Generali – Servizi Sociali e Demografici

Responsabile: Dott. Giuseppe Bartorilla

Proponente: Assessore ai Servizi Sociali: Alessandra Cullurà

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione tra il Comune di Taormina e l'Azienda Speciale "Taormina Social City" per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale "Fantasia" e della Struttura Residenziale per Anziani denominata: Casa di Riposo C. Zuccaro di Taormina.

Per ciò che concerne la **Regolarità TECNICA**, si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 15/06/2016

Il Responsabile dell'Area

(Dott. Giuseppe Bartorilla)

Per ciò che concerne la **Regolarità CONTABILE**, si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 15/06/2016

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria - Entrate
(Dott.ssa Angela La Torre)

IL RESPONSABILE

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI TAORMINA E L'AZIENDA SPECIALE "TAORMINA SOCIAL CITY"

PER LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI

(attuato mediante contratto di servizio ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, in Taormina,

TRA

il Comune di Taormina (C.F. **00299100834**), in persona del Sindaco pro tempore, Cateno De Luca, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Comune di Taormina;

E

l'Azienda Speciale "TAORMINA SOCIAL CITY" (C.F. e n. iscr. Registro Imprese 03835580832; PEC taorminasocialcity@pec.comune.taormina.me.it), con sede legale in Taormina (ME), Corso Umberto n. 217, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore (di seguito, l'"Azienda Speciale"); di seguito congiuntamente le "Parti",

ARTICOLO 1 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

1. Il Comune di Taormina è titolare delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della Legge Regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 ("L.R. 22/86"), ed è tenuto a garantire, nel proprio territorio, servizi residenziali in favore delle persone anziane, in particolare ai sensi degli artt. 3, 16 e 23 della medesima legge regionale.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune di Taormina, dotato di autonomia gestionale e patrimoniale, costituito in data 16/05/2025, che opera senza fini di lucro per l'esercizio di funzioni

Città di Taormina

socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie integrate, nonché per la gestione dei servizi alla persona, tra cui la gestione di strutture e l'erogazione di servizi in favore di anziani.

3. Costituiscono quadro normativo e parametrico di riferimento del presente atto:

- la L.R. 22/86 e il relativo regolamento-tipo di cui al D.P. Reg. 28.05.1987;
- il D.P.R.S. 29.06.1988, recante gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali ex L.R. 22/86, ivi compresi i requisiti delle case di riposo per anziani (punto 13);
- il D.P.R.S. 04.06.1996, recante gli schemi di convenzione-tipo per la gestione comunale dei servizi socio-assistenziali, con riferimento alla casa di riposo / casa protetta / comunità alloggio per anziani (Allegato F);
- la Circolare Assessorato Enti Locali 17.02.2003, n. 2, sugli standards minimi delle strutture residenziali e sui criteri relativi agli utenti paganti in proprio in strutture convenzionate;
- l'Atto di indirizzo prot. 17398 del 22.04.2010, sull'applicazione flessibile degli standards strutturali, fermo l'obbligo di garantire il benessere fisico e psicologico dell'ospite e la conformità alle normative igienico-sanitarie, di sicurezza e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Il Comune intende avvalersi dell'Azienda Speciale per la gestione di una struttura residenziale per anziani con capacità ricettiva pari a n. 60 (sessanta) posti letto, organizzata con caratteristiche di casa di riposo ai sensi del punto 13 del D.P.R.S. 29.06.1988 e, per l'eventuale quota di non autosufficienti, con modalità operative coerenti con i nuclei "protetti" ivi previsti, ferma restando la distinzione rispetto alle Residenze Sanitarie Assistenziali disciplinate da separata normativa regionale.

5. La convenzione definisce i reciproci impegni in ordine a: gestione unitaria della struttura; riserva di una quota di posti letto a favore del Comune; politica tariffaria applicata agli ospiti, con riguardo alla determinazione delle rette sulla base dell'analisi dei costi del servizio e dei parametri regionali; conversione in Euro e rivalutazione per inflazione del parametro storico di riferimento; aggiornamento periodico delle rette; individuazione, per i posti a carico del Comune, del costo giornaliero, mensile e annuo per singolo utente; rispetto degli standards strutturali ed organizzativi vigenti.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

ARTICOLO 2 – NATURA DELL'ATTO E BASE DELL'AFFIDAMENTO IN-HOUSE

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 (TUEL). Il Comune esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in coerenza con lo statuto dell'Azienda e con gli atti di indirizzo e vigilanza adottati.
2. In ragione di tale strumentalità, l'affidamento della gestione del servizio di cui al presente atto avviene in via diretta, senza ricorso a procedura di evidenza pubblica, secondo il modello dell'autoproduzione (in-house).
3. La convenzione definisce la cornice dei rapporti tra le Parti ed è attuato e integrato da apposito contratto di servizio ai sensi dell'art. 114, comma 8, TUEL, che ne disciplina gli aspetti operativi, economici e di controllo non già regolati nel presente atto. In caso di contrasto prevale la disciplina più favorevole alla tutela dell'utenza e al contenimento della spesa comunale.

ARTICOLO 3 – OGGETTO E TITOLO AUTORIZZATIVO

1. Il Comune affida all'Azienda Speciale la gestione della struttura residenziale per anziani sita in Taormina, via Mario e Nicolò Garipoli n. 4, della capacità massima di n. 60 posti letto, nel rispetto della L.R. 22/86, del D.P.R.S. 29.06.1988 (punto 13 – Casa di riposo), degli schemi di convenzionetipo di cui al D.P.R.S. 04.06.1996 (Allegato F, in quanto compatibili), dell'Atto di indirizzo
22.04.2010 e della Circolare 17.02.2003, n. 2.
2. L'avvio e la prosecuzione della gestione sono subordinati al possesso, in capo alla struttura, di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa regionale di settore, ivi compresi l'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione al competente albo regionale degli enti assistenziali ex L.R. 22/86. L'onere di acquisizione e mantenimento di tali titoli grava sull'Azienda Speciale, che ne dà evidenza al Comune.

3. La struttura è destinata prevalentemente a persone in età pensionabile autosufficienti o parzialmente autosufficienti; nel limite massimo del 20% dei posti disponibili possono essere accolti anziani non autosufficienti, secondo quanto previsto dal D.P.R.S. 29.06.1988, punto 13.

ARTICOLO 4 – STANDARD STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L'Azienda Speciale garantisce la conformità della struttura agli standards strutturali della casa di riposo di cui al punto 13 del D.P.R.S. 29.06.1988, con: camere ad uno o due posti letto, con servizi igienici dotati di vaso, bidet, lavabo e, ove possibile, doccia con sedia o bagno a sedere; servizi igienici comuni nel rapporto di almeno 1 ogni 4 utenti, ove non previsti i servizi in camera; sala da pranzo, soggiorni di nucleo, sala riunioni, locali per riabilitazione, ambulatorio, locale per l'igiene e la cura della persona, uffici di direzione e segreteria, cucina, lavanderia/guardaroba e spazi comuni conformi alle prescrizioni su ingressi, corridoi, scale, ascensori, pavimentazioni, illuminazione e riscaldamento.
2. La struttura rispetta le prescrizioni di sicurezza, prevenzione incendi, igienico-sanitarie e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla normativa regionale di settore.
3. Sotto il profilo organizzativo, l'Azienda Speciale rispetta gli standards minimi di personale previsti per la casa di riposo dal D.P.R.S. 29.06.1988, punto 13, in particolare: Direttore-coordinatore; Segretario amministrativo-economo; Assistente sociale (anche in convenzione); personale ausiliario di assistenza nel rapporto di almeno 1:16 (su due turni contrattuali giornalieri); Infermiere professionale (anche in convenzione); addetti alla cucina; addetto alla lavanderia e guardaroba; portiere-custode/centralinista.
4. Per la quota di ospiti non autosufficienti, l'Azienda Speciale assicura condizioni assistenziali e di vigilanza coerenti con gli standard dei nuclei protetti di cui al punto 12 del D.P.R.S. 29.06.1988, ferma restando la tipologia autorizzativa della struttura come casa di riposo.
5. Ove più favorevoli per l'utenza, si applicano le prescrizioni minime della Circolare 17.02.2003, n. 2, in tema di rapporto operatori/utenti, requisiti igienico-sanitari degli ambienti e presenza di figure professionali sociali e sanitarie in convenzione.

ARTICOLO 5 – RISERVA DI POSTI LETTO A FAVORE DEL COMUNE

1. L'Azienda Speciale riserva al Comune n. 12 posti letto, pari al 20% della capacità ricettiva complessiva (60 posti), destinati a: anziani residenti nel Comune di Taormina in condizioni di bisogno socio-economico e/o privi di adeguato supporto familiare, individuati dal Servizio Sociale comunale ai sensi della L.R. 22/86 e del regolamento comunale; soggetti per i quali il Comune sia tenuto alla corresponsione, totale o parziale, della retta di mantenimento.
2. I rimanenti posti letto, pari a n. 40, possono essere occupati da utenti con retta a carico di altri Comuni o enti pubblici, ovvero da utenti "paganti in proprio" nei limiti di cui all'art. 6.
3. Il Comune può rimodulare, d'intesa con l'Azienda Speciale, la quota di posti riservati in relazione al fabbisogno, nel rispetto della capienza massima autorizzata e degli obblighi verso gli ospiti già accolti.

ARTICOLO 6 – UTENTI PAGANTI IN PROPRIO E PRIORITÀ DI ACCESSO

1. L'ammissione di utenti paganti in proprio è consentita nel rispetto della Circolare 17.02.2003, n. 2, e comunque: senza pregiudizio per il diritto al ricovero degli aventi titolo assistiti dal Comune; nel rispetto dei limiti di capacità ricettiva autorizzata; garantendo parità di trattamento, quanto a qualità del servizio, standard alberghieri, cura e attenzione, tra utenti paganti e ospiti assistiti dal Comune.
2. L'ammissione di utenti paganti in proprio sui posti riservati al Comune è ammessa esclusivamente previo nulla osta espresso del Comune, da rilasciarsi in assenza di domande di ricovero indifferibili in lista d'attesa e per periodi definiti, con indicazione di decorrenza e durata massima dell'occupazione.
3. Il Comune, tramite il Servizio Sociale, tiene una lista di attesa aggiornata e definisce l'ordine di priorità di accesso ai posti riservati, che l'Azienda Speciale è tenuta a rispettare.

ARTICOLO 7 – DETERMINAZIONE DELLE RETTE: METODO DEI COSTI

1. La determinazione delle rette ha quale base primaria l'analisi dei costi effettivi del servizio. Le rette giornaliere sono determinate sulla base di: costi diretti (personale, vitto, beni e servizi, manutenzioni, utenze); costi indiretti e generali imputabili al servizio; parametri quantitativi e qualitativi di personale e prestazioni di cui al D.P.R.S. 29.06.1988, punto 13, e agli schemi regionali (D.P.R.S. 04.06.1996, Allegato F); capacità ricettiva e tasso di occupazione atteso.
2. In coerenza con l'Allegato F del D.P.R.S. 04.06.1996, la retta di riferimento è storicamente articolata in: una quota fissa mensile per posto (oneri fissi di personale, manutenzione, valore locativo dei locali, spese generali); una retta giornaliera di mantenimento, comprensiva di quota vitto e quota oneri generali e personale.
3. Il Comune, d'intesa con l'Azienda Speciale, procede a: ricognizione delle rette storiche eventualmente già applicate; riclassificazione dei costi di gestione attuali e prospettici; determinazione di una retta base di riferimento per posto letto/giorno, distinta, se necessario, per ospite autosufficiente/parzialmente autosufficiente e per ospite non autosufficiente.
4. La retta così determinata costituisce la "retta base". Il parametro storico rivalutato di cui all'art. 8 opera quale benchmark di coerenza e soglia tecnica di riscontro, e non quale fonte primaria della tariffa.
5. Il procedimento e i relativi esiti sono formalizzati in apposita relazione tecnico-economica predisposta dall'Azienda Speciale e nella deliberazione comunale di approvazione del tariffario, che richiama i parametri di costo utilizzati, i riferimenti agli schemi regionali e la sostenibilità per il bilancio comunale e per l'utenza.

ARTICOLO 8 – PARAMETRO STORICO, CONVERSIONE IN EURO E RIVALUTAZIONE PER INFLAZIONE

1. Per le rette storicamente espresse in Lire si applica il tasso di conversione irrevocabile pari a 1 euro = 1.936,27 Lire.
2. A fini esemplificativi: L. 57.000 $\approx$ € 29,44; L. 60.000 $\approx$ € 30,99; L. 15.000 $\approx$ € 7,75; L. 42.000 $\approx$ € 21,69; L. 45.000 $\approx$ € 23,24.

Città di Taormina

3. Quale parametro economico aggiornato di riscontro, le Parti assumono la retta base storica convenzionale di L. 57.000/giorno per utente, prevista dagli schemi regionali per struttura con ricettività superiore a 50 posti, e ne effettuano la rivalutazione monetaria mediante l'indice ISTAT FOI (al netto dei tabacchi), tenendo conto dei coefficienti di raccordo tra le basi (1995=100 → 2010=100; 2010=100 → 2015=100; 2015=100 → 2025=100). Il mese di riferimento iniziale (giugno 1996) è assunto in correlazione con la data del D.P.R.S. 04.06.1996.
4. Il coefficiente di rivalutazione è pari a orientativamente 1,756 per il periodo giugno 1996 → aprile 2026), come da attestazione ufficiale del calcolatore ISTAT "Rivaluta" da allegare alla deliberazione. Ne deriva, in via convenzionale:
 - a) valore rivalutato in Lire: $L. 57.000 \times 1,756 = L. 100.092$;
 - b) corrispondente valore in euro: $L. 100.092 / 1.936,27 \approx € 51,69/\text{giorno per ospite}$;
 - c) retta mensile convenzionale (30 giorni): $€ 51,69 \times 30 \approx € 1.550,70$;
 - d) retta annua convenzionale (365 giorni): $€ 51,69 \times 365 = € 18.866,85$.
5. Le Parti danno atto che il valore di € 51,69/giorno costituisce esclusivamente la rivalutazione inflattiva del parametro storico e rappresenta una soglia tecnica di riferimento, non coincidente né con il costo effettivo del servizio né con l'importo a carico del Comune, i quali dipendono dalla struttura di costo, dalla compartecipazione degli utenti, dalle eventuali integrazioni per non autosufficienti e dalle decisioni tariffarie comunali.
6. La deliberazione comunale di approvazione del tariffario dà atto, in modo chiaro e distinto, dell'importo storico in Lire (L. 57.000/giorno), del valore da mera conversione ($\approx € 29,44/\text{giorno}$), del valore rivalutato per inflazione ($\approx € 51,69/\text{giorno}$; $€ 1.550,70/\text{mese}$; $€ 18.866,85/\text{anno}$) e dell'autonomo valore convenzionale di cui all'art. 9, dando traccia del percorso logico-contabile seguito.

ARTICOLO 9 – STRUTTURA DELLA RETTA E IMPORTO CONVENZIONALE DI € 1.500 MENSILI

1. La retta di ricovero, per ciascun ospite, si compone almeno delle seguenti voci: quota vitto e generi alimentari; quota servizi alberghieri (pulizie, lavanderia, utenze, manutenzioni ordinarie, piccole

Città di Taormina

forniture); quota personale (assistenziale, infermieristico, ausiliario, amministrativo, direzione); quota spese generali e di struttura.

2. In via orientativa, in coerenza con l'Allegato F del D.P.R.S. 04.06.1996, la retta giornaliera può articolarsi in una quota vitto non inferiore al valore convertito da L. 15.000 ($\approx$ € 7,75) e in una quota oneri generali e personale non inferiore al valore convertito da L. 45.000 ($\approx$ € 23,24), salvo aggiornamento.
3. Avuto riguardo al parametro tecnico di cui all'art. 8 (€ 51,69/giorno; € 1.550,70/mese), assunto quale soglia di riferimento, e per ragioni di equità, sostenibilità e semplicità gestionale, le Parti fissano una retta mensile convenzionale piena pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) per 30 giorni di presenza, corrispondente a una retta giornaliera convenzionale di € 50,00 (cinquanta/00), applicata agli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti, indipendentemente dalla modalità di accesso (convenzionato o pagante in proprio).
4. Per gli ospiti non autosufficienti, ove ammessi nel limite di cui all'art. 3, comma 3, il Comune può determinare con deliberazione una fascia di retta maggiorata, correlata al maggior fabbisogno assistenziale, ferma restando l'uniformità di trattamento tra ospiti in uguali condizioni. La componente sanitaria di tale maggiorazione è imputata ai soggetti competenti del Servizio Sanitario Regionale/ASP secondo la normativa vigente sui livelli essenziali di assistenza (D.P.C.M. 12.01.2017), senza oneri aggiuntivi impropri a carico del Comune.
5. Per i ricoveri temporanei o diurni la retta può essere parametrata, in via orientativa, in misura percentuale (ad esempio 60%) della retta piena.
6. L'importo convenzionale di € 1.500,00 costituisce la retta piena lorda di riferimento per posto letto/mese, sulla quale operano: per gli utenti paganti in proprio, l'integrale corresponsione alla struttura; per gli utenti convenzionati, la ripartizione tra quota a carico dell'utente/famiglia e quota a carico del Comune ai sensi dell'art. 10.
7. Costo per singolo utente a carico del Comune. Per ciascun posto riservato, il costo giornaliero a carico del Comune è pari alla quota di retta giornaliera convenzionale (€ 50,00) effettivamente posta a carico dell'ente, detratte la compartecipazione dell'utente/famiglia ed eventuali contributi di altri enti; il costo mensile e annuo si ottengono moltiplicando il costo giornaliero per i giorni di effettiva presenza (con riferimento, a fini di stima, a un mese convenzionale di 30 giorni e a un anno convenzionale di 365 giorni). Tali valori, dettagliati per tipologia di ospite nella relazione tecnico-

economica, costituiscono parametro per la programmazione della spesa comunale, la valutazione di sostenibilità della convenzione e la rendicontazione di cui all'art. 15.

ARTICOLO 10 – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENTE E ISEE

1. Per gli utenti convenzionati, la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari obbligati è determinata dal Comune sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nella declinazione prevista per le prestazioni socio-sanitarie residenziali ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e nel rispetto dei limiti di reddito e delle fasce stabiliti nei propri atti di programmazione, in coerenza con la L.R. 22/86, con il regolamento-tipo di cui al D.P. Reg. 28.05.1987 e con gli eventuali criteri regionali applicabili.
2. L'Azienda Speciale applica le decisioni del Comune in ordine alla quota di retta a carico del Comune e alla quota a carico diretto dell'utente/famiglia.
3. Il mancato versamento della quota a carico dell'utente/famiglia comporta l'attivazione delle procedure di sollecito e, ove necessario, il coinvolgimento del Comune per le iniziative di tutela e recupero.

ARTICOLO 11 – ADEGUAMENTO PERIODICO DELLE RETTE (AGGIORNAMENTO INFLATTIVO)

1. Le rette, ivi compreso l'importo convenzionale di € 1.500,00/mese, sono soggette ad adeguamento annuale per l'aggiornamento del costo della vita.
2. L'adeguamento è calcolato applicando il 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI (al netto dei tabacchi), riferita al periodo dicembre/dicembre dell'anno precedente, coerentemente con il periodo di riferimento assunto per la rivalutazione storica di cui all'art. 8.

Città di Taormina

3. Il meccanismo opera secondo la formula: $\text{Retta aggiornata (anno } n) = \text{Retta base (anno } n-1) \times [1 + (\Delta \text{ FOI anno } n-1 / 100)]$, dove la Retta base è quella in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente e $\Delta \text{ FOI}$ è la variazione dicembre/dicembre secondo i dati ufficiali ISTAT.
4. L'adeguamento decorre, di norma, dal 1° gennaio di ciascun anno ed è approvato dal Comune su proposta motivata dell'Azienda Speciale, corredata dall'indice FOI di riferimento e dal calcolo analitico delle nuove rette.
5. Il Comune può, con propria deliberazione, limitare l'adeguamento applicabile agli utenti assistiti, ferma restando la facoltà dell'Azienda Speciale di adeguare le rette degli utenti paganti in proprio nei limiti della presente convenzione.
6. In presenza di incrementi significativi dei costi (energetici, contrattuali del personale, ecc.) è ammessa la richiesta di revisione straordinaria delle rette eccedente il mero adeguamento ISTAT, previa istruttoria congiunta e motivata deliberazione comunale.

ARTICOLO 12 – APPROVAZIONE E VARIAZIONE DELLE RETTE

2. Ogni successiva variazione, anche per effetto dell'aggiornamento ISTAT, presuppone: proposta motivata dell'Azienda Speciale con relazione economico-gestionale; verifica tecnica e finanziaria degli uffici comunali; deliberazione dell'organo comunale competente.
3. L'Azienda Speciale dà ampia pubblicità alle rette in vigore e alle prestazioni comprese mediante esposizione nella struttura, aggiornamento della Carta dei Servizi e comunicazione scritta agli ospiti e/o ai familiari in occasione di ogni variazione tariffaria.

¹. All'entrata in vigore della convenzione il Comune approva, con propria deliberazione, il tariffario iniziale: per ospiti convenzionati (retta mensile convenzionale di € 1.500,00 e criteri di riparto Comune/utente); per ospiti paganti in proprio (€ 1.500,00); per gli eventuali servizi diurni o temporanei.

ARTICOLO 13 – TUTELE: RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE, DATI PERSONALI, SICUREZZA E CARTA DEI SERVIZI

1. L'Azienda Speciale risponde della corretta gestione del servizio e stipula e mantiene idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso gli ospiti e verso terzi, adeguata alla capacità ricettiva e ai rischi dell'attività.
2. Il trattamento dei dati personali e dei dati relativi alla salute degli ospiti avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003; le Parti definiscono per iscritto i rispettivi ruoli (titolare/responsabile) e le relative garanzie.
3. L'Azienda Speciale assicura il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), di prevenzione incendi (con acquisizione e mantenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ove richiesto) e di igiene degli alimenti (sistema di autocontrollo HACCP) per il servizio di cucina.
4. L'Azienda Speciale adotta e tiene aggiornata la Carta dei Servizi della struttura, che individua prestazioni, standard di qualità, modalità di accesso e strumenti di tutela degli ospiti, e la trasmette al Comune.

ARTICOLO 14 – DURATA, REVISIONE E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

1. La presente convenzione ha durata di anni tre, a decorrere dalla sottoscrizione di entrambe le Parti. È escluso il rinnovo tacito.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti avviano un confronto per l'eventuale rinnovo o proroga e per l'aggiornamento delle clausole alla luce di nuove disposizioni regionali o delle mutate condizioni gestionali.
3. La convenzione può essere modificata in corso di validità per iscritto, previo accordo tra le Parti, con atto aggiuntivo approvato dagli organi competenti.
4. In ogni caso di cessazione, scadenza o recesso, le Parti garantiscono la continuità assistenziale degli ospiti già accolti, concordando le modalità di prosecuzione del servizio o di subentro sino alla loro adeguata sistemazione, senza soluzione di continuità nella tutela dell'utenza.

ARTICOLO 15 – CONTROLLO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Il Comune esercita, tramite i propri uffici, funzioni di controllo su: rispetto degli standards strutturali e organizzativi; corretta applicazione delle rette e delle modalità di aggiornamento; qualità del servizio; andamento dei costi unitari giornalieri, mensili e annui per singolo utente a carico del Comune, ai fini della sostenibilità della spesa.
2. L'Azienda Speciale trasmette al Comune, con cadenza almeno annuale, una relazione sull'andamento gestionale (presenze, tipologia di utenza, personale impiegato, indicatori di qualità, situazione economico-finanziaria del servizio e quadro sintetico dei costi unitari a carico del Comune) e consente ispezioni e verifiche da parte di Comune, ASP e altri soggetti competenti.
3. Le criticità rilevate sono oggetto di specifico piano di adeguamento, concordato tra le Parti, con indicazione di tempi e responsabilità.

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA FINALE E RINVII

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili: la L.R. 22/86 e il regolamento-tipo di cui al D.P. Reg. 28.05.1987; il D.P.R.S. 29.06.1988; la Circolare 17.02.2003, n. 2; l'Atto di indirizzo 22.04.2010; il D.P.R.S. 04.06.1996, Allegato F; il D.P. Reg. 19.06.2000, ove applicabile, per i profili di valutazione economica; nonché l'art. 114 TUEL e la disciplina in materia di servizi pubblici locali.
2. Le controversie interpretative sono preventivamente affrontate in sede di confronto tra i rappresentanti delle Parti; in difetto di accordo trovano applicazione le ordinarie norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Taormina, _____

Per il Comune di Taormina

Il Sindaco

Per l'Azienda Speciale "Taormina Social City"

Il Presidente del C.d.A.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI TAORMINA E L'AZIENDA SPECIALE "TAORMINA SOCIAL CITY"

PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "FANTASIA" (SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI)

(attuato mediante contratto di servizio ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, in Taormina,

TRA

il Comune di Taormina, C.F. 00299100834, in persona del Sindaco Pro Tempore, Cateno De Luca, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, Comune di Taormina;

E

l'Azienda Speciale "TAORMINA SOCIAL CITY" (C.F. e n. iscr. Registro Imprese 03835580832; PEC taorminasocialcity@pec.comune.taormina.me.it), con sede legale in Taormina (ME), Corso Umberto n. 217, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore (di seguito, l'"Azienda Speciale"); di seguito congiuntamente le "Parti".

ARTICOLO 1 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

1. Il Comune di Taormina è titolare del servizio di asilo nido quale servizio educativo per la prima infanzia (0-3 anni), nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
2. Costituiscono quadro normativo di riferimento del presente atto:
3. la L. 6 dicembre 1971, n. 1044 e il D.lgs. 65/2017 (sistema integrato 0-6), con il relativo Fondo nazionale e i fondi regionali di sostegno;
 - la L.R. Sicilia 14 settembre 1979, n. 214 (Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana), come vigente e coordinata con il quadro statale in materia di sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

- la L.R. 9 maggio 1986, n. 22 e la normativa regionale vigente in materia di requisiti, standard e funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - il D.A. 17 febbraio 2005, n. 400 e gli ulteriori atti regionali in materia di servizi educativi per l'infanzia, nonché la disciplina regionale vigente sull'autorizzazione al funzionamento, sull'accreditamento e sul controllo delle strutture;
 - il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), per la determinazione della compartecipazione delle famiglie.
4. Il Comune gestisce l'asilo nido comunale denominato "FANTASIA", per il quale ha già: adeguato le tariffe mensili a decorrere dal 1° agosto 2023; approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 366 del 21/11/2023, l'Avviso e la modulistica recanti i criteri e le modalità di ammissione e di rimborso delle famiglie; beneficiato del Fondo regionale per il sistema integrato 0–6 (Direttiva Regionale prot. n. 49089 del 26/10/2022, per € 41.255,39 relativi all'a.s. 2022/2023) ai fini dell'abbattimento delle rette.
5. Il Comune ha valutato e motivato la scelta della modalità di gestione del servizio di asilo nido mediante azienda speciale, tenendo conto dei profili economici, organizzativi e di qualità del servizio. Ove e in quanto il servizio sia qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica, tale valutazione è formalizzata nella relazione di cui all'art. 14 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, pubblicata prima dell'affidamento; diversamente, la gestione mediante azienda speciale trova fondamento negli artt. 112 e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
6. Il Comune intende avvalersi dell'Azienda Speciale per la gestione unitaria del servizio, definendone con la presente convenzione i reciproci impegni in ordine a: gestione educativa e organizzativa del nido; criteri di accesso e graduatoria; politica tariffaria su base ISEE e compartecipazione delle famiglie; individuazione del costo per bambino a carico del Comune; coordinamento con i contributi pubblici di abbattimento; rispetto degli standard e delle tutele a favore dei minori.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – NATURA DELL'ATTO E BASE DELLA GESTIONE MEDIANTE AZIENDA SPECIALE

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); il Comune esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. In ragione di tale strumentalità, la gestione del servizio di asilo nido è affidata in via diretta all'Azienda Speciale, quale modalità di gestione mediante ente strumentale dell'ente locale, nel rispetto del quadro vigente in materia di servizi pubblici locali e secondo la qualificazione del servizio e le valutazioni di cui all'art. 1, comma 4.
3. La presente convenzione è attuata e integrato da apposito contratto di servizio ai sensi dell'art. 114, comma 8, TUEL, per gli aspetti operativi, economici e di controllo non già regolati nel presente atto.

ARTICOLO 3 – OGGETTO, CAPACITÀ RICETTIVA E TITOLO ABILITATIVO

1. Il Comune affida all'Azienda Speciale la gestione dell'asilo nido comunale "FANTASIA", sito in Taormina, via Strabone n.5, destinato a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, con capacità ricettiva massima di n.21 posti.
2. L'avvio e la prosecuzione della gestione sono subordinati al possesso, in capo alla struttura, di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa regionale vigente (autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento, ove richiesto). Il possesso del titolo abilitativo previsto dalla disciplina regionale costituisce, altresì, condizione per l'accesso delle famiglie al Bonus asilo nido INPS e agli altri contributi pubblici eventualmente previsti. L'onere di acquisizione e mantenimento dei titoli grava sull'Azienda Speciale, che ne dà evidenza al Comune.
3. Il servizio è erogato secondo il calendario e gli orari di apertura approvati dal Comune, su proposta dell'Azienda Speciale, in coerenza con il progetto educativo del nido.
4. L'Azienda Speciale si impegna a mantenere per tutta la durata dell'affidamento i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali richiesti dalla normativa statale e regionale vigente ai fini dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo per la prima infanzia.
5. Eventuali provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione dovranno essere comunicati al Comune entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione.

6. L'Azienda Speciale assicura la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione necessaria per consentire alle famiglie la fruizione del Bonus Asilo Nido INPS e di ogni altro beneficio pubblico previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 – STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E EDUCATIVI

1. L'Azienda Speciale garantisce la conformità della struttura ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente per i servizi educativi per la prima infanzia.
2. Sotto il profilo organizzativo, l'Azienda Speciale assicura: il rispetto dei rapporti numerici personale educativo/bambini e personale ausiliario/bambini previsti dagli standard regionali e dalle linee del sistema integrato 0–6; la presenza di un coordinatore pedagogico; la qualificazione del personale educativo e ausiliario; idonei servizi di refezione e di igiene.
3. L'Azienda Speciale adotta e attua il progetto educativo del servizio, ispirato alla continuità educativa 0–6, e ne assicura la verifica periodica, anche mediante il coordinamento pedagogico territoriale ove previsto.

ARTICOLO 5 – ACCESSO, CRITERI DI AMMISSIONE E GRADUATORIA

1. L'accesso al servizio è disciplinato secondo i criteri e le modalità di ammissione previsti dal vigente Regolamento Comunale dell'Asilo Nido e dagli atti adottati dal Comune di Taormina.
2. Le domande di ammissione sono esaminate da apposita Commissione di Valutazione prevista dal Regolamento Comunale dell'Asilo Nido, nominata dal Comune di Taormina e composta secondo quanto stabilito dal medesimo regolamento.
3. La Commissione procede alla verifica delle domande, all'attribuzione dei punteggi e alla predisposizione della graduatoria degli ammessi e della lista d'attesa sulla base dei criteri regolamentari vigenti.
4. La graduatoria approvata dal competente ufficio comunale viene trasmessa all'Azienda Speciale "Taormina Social City", che è tenuta a rispettarla integralmente ai fini dell'ammissione degli utenti.

5. In presenza di posti disponibili e in assenza di domande utilmente collocate in graduatoria o in lista d'attesa, possono essere ammessi utenti non residenti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dagli atti dell'Amministrazione Comunale.
6. L'Azienda Speciale non può procedere autonomamente alla valutazione delle domande, all'attribuzione dei punteggi o alla formazione di graduatorie diverse da quelle approvate dal Comune, né può adottare criteri di selezione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento Comunale.

ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DELLE RETTE: METODO DEI COSTI E FASCE ISEE

1. La determinazione della retta ha quale base primaria l'analisi dei costi effettivi del servizio (personale educativo e ausiliario, refezione, beni e servizi, manutenzioni, utenze, spese generali), dalla quale si ricava il costo pieno mensile per bambino, distinto per tempo pieno e tempo parziale.
2. La compartecipazione a carico delle famiglie è determinata in misura progressiva sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nella declinazione "minorenni" ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, articolata in fasce con una retta minima e una retta massima, e con esenzioni per le situazioni di disagio segnalate dal Servizio Sociale.
3. La quota di costo non coperta dalla compartecipazione delle famiglie e dai contributi pubblici di cui all'art. 8 resta a carico del Comune.
4. Il procedimento e i relativi esiti sono formalizzati in apposita relazione tecnico-economica predisposta dall'Azienda Speciale e nella deliberazione comunale di approvazione del tariffario, che richiama i parametri di costo, le fasce ISEE, i contributi pubblici e la sostenibilità per il bilancio comunale e per l'utenza.

ARTICOLO 7 – TARIFFARIO, FASCE ISEE E COSTO A CARICO DEL COMUNE

1. Le tariffe mensili di compartecipazione applicate alle famiglie sono determinate secondo le fasce ISEE di seguito riportate, tenendo conto dell'abbattimento del 50% della retta disposto dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo delle risorse regionali e statali destinate al sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia. La tassa di iscrizione è pari a €100,00.

Fascia ISEE	Retta mensile – tempo pieno
Da € 0,00 a € 12.000,00	€ 100,00
Da € 12.000,01 a € 18.000,00	€ 200,00
Da € 18.000,01 a € 25.000,00	€ 300,00
Oltre € 25.000,00	€ 400,00

1. In assenza di presentazione dell'attestazione ISEE valida si applica la tariffa massima. La frequenza a tempo parziale comporta l'applicazione della corrispondente tariffa ridotta; eventuali servizi aggiuntivi (es. prolungamento orario) sono tariffati a parte secondo gli atti comunali.
2. Costo per singolo bambino a carico del Comune. Per ciascun bambino, il costo mensile a carico del Comune è pari al costo pieno mensile di cui all'art. 6, comma 1, detratte la compartecipazione della famiglia (tariffa di fascia ISEE) e le quote dei contributi pubblici di abbattimento; il costo annuo si ottiene per i mesi di effettiva apertura/frequenza. Tali valori, dettagliati nella relazione tecnicoeconomica, costituiscono parametro per la programmazione della spesa comunale e per la rendicontazione di cui all'art. 14.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI PUBBLICI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE

1. Il Comune destina all'abbattimento delle rette le risorse del Fondo regionale per il sistema integrato 0–6 (D.lgs. 65/2017) e ogni ulteriore contributo regionale o statale disponibile, secondo i criteri stabiliti negli atti di assegnazione (tra cui la Direttiva Regionale prot. n. 49089 del 26/10/2022 e i successivi).
2. Resta ferma la facoltà delle famiglie di accedere al Bonus asilo nido INPS, disciplinato anche dalla Circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026, erogato direttamente alla famiglia a rimborso della retta versata e non cumulabile con la detrazione fiscale; a tal fine l'Azienda Speciale rilascia idonea documentazione di spesa e i riferimenti del titolo abilitativo della struttura previsto dalla normativa regionale vigente.

3. L'Azienda Speciale e il Comune coordinano l'applicazione dei contributi affinché non si determinino duplicazioni e affinché il beneficio sia correttamente imputato a riduzione della quota dovuta dalla famiglia o, ove previsto, dei costi di gestione.

ARTICOLO 8 BIS – BONUS ASILO NIDO INPS E DOCUMENTAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE

1. Le famiglie dei minori iscritti conservano il diritto di presentare domanda per il Bonus Asilo Nido erogato dall'INPS, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. L'Azienda Speciale garantisce il rilascio della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze di rimborso e, in particolare:
 - A) attestazione di iscrizione e frequenza del minore;
 - B) ricevute, fatture o quietanze attestanti gli importi effettivamente versati dalla famiglia;
 - C) dichiarazione contenente gli estremi dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
 - D) ogni ulteriore certificazione richiesta dall'INPS o da altre amministrazioni competenti.
3. L'eventuale concessione di contributi regionali, statali o comunali finalizzati all'abbattimento delle rette non preclude l'accesso al Bonus Asilo Nido INPS per la quota di spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia e debitamente documentata.
4. L'Azienda Speciale garantisce la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa alle rette per il periodo previsto dalla normativa vigente e ne assicura l'esibizione in caso di controlli da parte degli enti competenti.

ARTICOLO 9 – ADEGUAMENTO PERIODICO DELLE RETTE (AGGIORNAMENTO INFLATTIVO)

1. Le tariffe sono soggette ad adeguamento annuale per l'aggiornamento del costo della vita, salvo diversa determinazione comunale connessa all'entità dei contributi pubblici disponibili.

2. L'adeguamento è calcolato applicando il 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI (al netto dei tabacchi), riferita al periodo dicembre/dicembre dell'anno precedente, secondo la formula: Retta aggiornata (anno n) = Retta base (anno n-1) $\times$ [1 + (Δ FOI anno n-1 / 100)].
3. L'adeguamento decorre, di norma, dal 1° settembre (avvio dell'anno educativo) ed è approvato dal Comune su proposta motivata dell'Azienda Speciale, corredata dall'indice FOI di riferimento e dal calcolo analitico.
4. In presenza di incrementi significativi dei costi (energetici, contrattuali del personale, ecc.) è ammessa la richiesta di revisione straordinaria delle tariffe, previa istruttoria congiunta e motivata deliberazione comunale.

ARTICOLO 10 – APPROVAZIONE E VARIAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe e i criteri di ammissione sono approvati e modificati dal Comune con propria deliberazione, su proposta motivata dell'Azienda Speciale corredata da relazione economicogestionale e previa verifica tecnica e finanziaria degli uffici.
2. L'Azienda Speciale dà ampia pubblicità alle tariffe in vigore, alle prestazioni comprese e alle modalità di accesso ai contributi, mediante esposizione nella struttura, pubblicazione sul sito comunale, aggiornamento della Carta dei Servizi e comunicazione alle famiglie in occasione di ogni variazione.

ARTICOLO 11 – COMPARTECIPAZIONE, ISEE E MOROSITÀ

1. La compartecipazione delle famiglie è determinata sulla base dell'ISEE minorenni in corso di validità; le agevolazioni decorrono dalla data di presentazione dell'attestazione secondo i termini stabiliti negli atti comunali, fermo restando che, in mancanza di ISEE valido, si applica la tariffa massima.
2. L'Azienda Speciale applica le decisioni del Comune in ordine alle fasce, alle esenzioni e alle riduzioni, e gestisce la riscossione delle quote a carico delle famiglie secondo le modalità concordate.

3. Il mancato versamento della quota a carico della famiglia comporta l'attivazione delle procedure di sollecito e, ove necessario, il coinvolgimento del Comune, salvaguardando in ogni caso la continuità educativa del bambino e l'interesse del minore.
4. Tutti i pagamenti delle rette dovranno avvenire mediante sistemi tracciabili, nel rispetto della normativa vigente, al fine di consentire alle famiglie la corretta rendicontazione delle spese sostenute per l'accesso ai benefici e ai contributi pubblici previsti dalla legge.

ARTICOLO 12 – TUTELE: RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE, DATI, SICUREZZA, MINORI E CARTA DEI SERVIZI

1. L'Azienda Speciale stipula e mantiene idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i bambini e verso terzi, adeguata alla capacità ricettiva e ai rischi dell'attività.
2. Il trattamento dei dati personali dei minori e delle famiglie avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003. A tal fine, le Parti, con atto scritto separato, individuano in concreto i rispettivi ruoli ai fini privacy (titolare, contitolare e/o responsabile del trattamento), definendo le istruzioni, le misure di sicurezza e le reciproche responsabilità ai sensi della normativa vigente.
3. L'Azienda Speciale assicura il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008), di prevenzione incendi (con acquisizione e mantenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, ove richiesto) e di igiene degli alimenti (sistema di autocontrollo HACCP) per il servizio di refezione.
4. L'Azienda Speciale garantisce la tutela e la protezione dei minori, verificando i requisiti del personale a contatto con i bambini (ivi compresa l'acquisizione del certificato del casellario ex art. 25-bis D.P.R. 313/2002) e adottando procedure a salvaguardia del benessere e della sicurezza dei bambini.
5. L'Azienda Speciale adotta e tiene aggiornata la Carta dei Servizi del nido, che individua prestazioni, standard di qualità, progetto educativo, modalità di accesso e strumenti di tutela, e la trasmette al Comune.

ARTICOLO 13 – DURATA, REVISIONE E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. La presente convenzione ha durata di anni tre, a decorrere dalla sottoscrizione di entrambe le Parti.
È escluso il rinnovo tacito.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti avviano un confronto per l'eventuale rinnovo o proroga e per l'aggiornamento delle clausole alla luce di nuove disposizioni o delle mutate condizioni gestionali.
3. La convenzione può essere modificata in corso di validità per iscritto, previo accordo tra le Parti, con atto aggiuntivo approvato dagli organi competenti.
4. In ogni caso di cessazione, scadenza o recesso, le Parti garantiscono la continuità del servizio educativo per i bambini già ammessi, almeno sino al termine dell'anno educativo in corso, senza pregiudizio per l'interesse dei minori e delle famiglie.

ARTICOLO 14 – CONTROLLO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Il Comune esercita, tramite i propri uffici, funzioni di controllo su: rispetto degli standard strutturali, organizzativi ed educativi; corretta applicazione delle tariffe, delle fasce ISEE e dei contributi; qualità del servizio educativo; andamento del costo per bambino a carico del Comune, ai fini della sostenibilità della spesa.
2. L'Azienda Speciale trasmette al Comune, con cadenza almeno annuale, una relazione sull'andamento gestionale (iscritti e frequenze, personale impiegato, indicatori di qualità educativa, situazione economico-finanziaria del servizio, quadro dei costi per bambino e dei contributi utilizzati) e consente ispezioni e verifiche da parte del Comune e degli altri soggetti competenti.
3. Le criticità rilevate sono oggetto di specifico piano di adeguamento, concordato tra le Parti, con indicazione di tempi e responsabilità.
4. Restano in capo al Comune di Taormina le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo del servizio, nonché l'approvazione delle graduatorie di accesso predisposte dalla Commissione di Valutazione prevista dal vigente Regolamento Comunale dell'Asilo Nido.

ARTICOLO 15 – CLAUSOLA FINALE E RINVII

1. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili: il D.lgs. 65/2017 e la disciplina del sistema integrato 0–6; la L.R. 214/1979 e la normativa regionale vigente sui servizi educativi per l’infanzia, ivi inclusa la disciplina su autorizzazione, accreditamento, requisiti organizzativi e standard; la L.R. 22/86 per gli aspetti tuttora vigenti in materia di standard; il D.P.C.M. 159/2013 (ISEE); gli artt. 112 e 114 TUEL e, ove e in quanto applicabile ai servizi di rilevanza economica, il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.
2. Le controversie interpretative sono preventivamente affrontate in sede di confronto tra i rappresentanti delle Parti; in difetto di accordo trovano applicazione le ordinarie norme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Taormina, _____

Per il Comune di Taormina

Per l’Azienda Speciale “Taormina Social City”
Il Presidente del C.d.A.

ALLEGATO A

MODELLO DI ATTESTAZIONE AI FINI DEL BONUS ASILO NIDO INPS

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di Responsabile del Servizio Asilo Nido Comunale “Fantasia”, gestito dall’Azienda Speciale “Taormina Social City”,

ATTESTA

che il/la minore:

- Cognome e Nome: _____
- Codice Fiscale: _____
- Nato/a a _____ il//_____
- residente in _____

è regolarmente iscritto/a e frequentante l’Asilo Nido Comunale “Fantasia”, servizio educativo per la prima infanzia (0-3 anni) gestito dall’Azienda Speciale “Taormina Social City”.

DATI DEL GENITORE/TUTORE PAGANTE

- Cognome e Nome: _____
- Codice Fiscale: _____
- Residente in _____

in qualità di:

☐ Madre

☐ Padre

☐ Affidatario/Tutore

☐ Altro _____

DATI DELLA FREQUENZA

- Anno educativo: _____ / _____
- Periodo di frequenza attestato: dal ____/____/____ al ____/____/____
- Tipologia di frequenza:

☐ Tempo pieno

☐ Tempo parziale

☐ Altro _____

SITUAZIONE CONTABILE

Si attesta che per il periodo sopra indicato risultano emesse e quietanzate le seguenti rette:

Mese	Importo dovuto	Importo versato	Data pagamento
_____	€ _____	€ _____	// _____
_____	€ _____	€ _____	// _____
_____	€ _____	€ _____	// _____
_____	€ _____	€ _____	// _____
_____	€ _____	€ _____	// _____
_____	€ _____	€ _____	// _____

Totale rette emesse: € _____

Totale somme effettivamente versate dalla famiglia: € _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le somme sopra indicate risultano versate mediante sistemi di pagamento tracciabili conformi alla normativa vigente.

ESTREMI DELLA STRUTTURA

- Denominazione della struttura: ASILO NIDO COMUNALE “FANTASIA”
- Soggetto gestore: AZIENDA SPECIALE “TAORMINA SOCIAL CITY”
- Sede: Via Strabone n.5
- Capacità ricettiva autorizzata: n. 21 posti ambino

DICHIARAZIONE FINALE

La presente attestazione viene rilasciata su richiesta dell’interessato esclusivamente ai fini della presentazione della domanda di Bonus Asilo Nido INPS e/o per eventuali controlli da parte degli enti competenti.

L’Azienda Speciale attesta che i dati riportati corrispondono alle risultanze della documentazione amministrativa e contabile conservata agli atti.

Taormina, __/__/____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Beatrice Briguglio

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

17/06/2016

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla